

“Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) e d) e dell’art. 13 bis della l.r. 31/2008

Indice

Premessa.....	1
Finalità.....	2
1. “Azione regionale volte alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche”_Basi giuridiche	3
Misure applicate.....	4
2. Definizione caratteristiche del contributo	6
3. Autorità competente per l’attuazione <u>dell’Azione</u>	6
4. Zonizzazione	6
5. Procedura per l’ammissione a finanziamento	7
Attività svolte da Regione Lombardia	7
6. Presentazione delle richieste di aiuto	7
7. Definizione entità dell’aiuto.....	8
8. Durata dell’Azione.....	9
9. Risorse economiche a sostegno dell’Azione	9
10. Limiti divieti e condizioni	10
11. Disposizioni specifiche	10

Premessa

La deliberazione della Giunta regionale n. 7 giugno 2017, n. 6675 "Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", in attuazione del quale viene attivata l'iniziativa “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche”, prevede interventi per il contenimento delle emissioni in atmosfera di ammoniaca quale strumento funzionale a promuovere una gestione nel suo insieme più efficiente delle deiezioni sotto i diversi profili ambientali e di economia circolare.

Le iniziative sostenute riguardano l'ammodernamento delle fasi di distribuzione, oltre alla promozione di impianti di trattamento, che valorizzino il recupero e la gestione degli elementi nutritivi contenuti nei reflui zootecnici, secondo logiche finalizzate a un loro impiego in forma rinnovabile.

Gli interventi previsti risultano finalizzati a un complessivo miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.

In particolare, con la programmazione di detti investimenti si intende perseguire una migliore e più efficiente gestione degli effluenti di allevamento, al fine di promuovere l'attivazione di tecniche gestionali e di sistemi idonei a limitare l'impatto ambientale mediante il contenimento del carico d'azoto e delle emissioni di ammoniaca prodotte da effluenti zootecnici sull'intero territorio regionale.

Finalità

L'Azione regionale, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma per la qualità dell'aria nel Bacino Padano, approvato con d.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675, si pone l'obiettivo di:

- stimolare la competitività del settore della prestazione di servizi agromeccanici;
- promuovere la gestione sostenibile delle attività agromeccaniche;
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- favorire l'introduzione di processi di innovazione tecnologica;
- contribuire, nello specifico, alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione e distribuzione degli effluenti di allevamento/digestato;

La prestazione di servizi agromeccanici può svolgere un significativo ruolo nella riduzione dell'impatto ambientale associato alla meccanizzazione della fase di distribuzione, grazie all'impiego di macchine operatrici e attrezzature generalmente più moderne e innovative, e quindi più performanti (conseguentemente anche meno inquinanti in termini di emissioni in atmosfera) rispetto a quelle solitamente utilizzate dall'impresa agricola.

L'“Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche” è adottata in coerenza con le previsioni della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” che al titolo II “Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca” ne definisce le attività e la regolamentazione.

Si fa riferimento a quanto previsto al Capo II “Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario”, all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), secondo cui sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie:

c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici,

nonché, in particolare, all'art. 13 bis, commi 2 bis e 2 ter:

2 bis. La Regione sostiene le imprese iscritte all'albo di cui al comma 2 attraverso la concessione di contributi in capitale a fondo perduto per l'acquisto di macchine e attrezzature. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi, nonché l'ammontare degli stessi nel rispetto del comma 2 ter e provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

2 ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 bis si fa fronte, nel limite massimo di euro 100.000,00, nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 1 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

1. “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche” allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettere c) e d) e dell'art. 13 bis della L.R. 31/2008”;

Basi giuridiche

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, “Direttiva IED”).

- Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (“Direttiva NEC”).

- Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “*Il Green Deal europeo*” – COM (2019) 640 final dell'11 Dicembre 2019.

- Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.

- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”.

- Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
- Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare quanto previsto al Capo II "Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario", art. 6, comma 1, lettere c) e d) e art. 13 bis.
- D.g.r. 11 ottobre 2006, n. 3297 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione".
- D.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893, "Approvazione del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE– 2020 - 2023".
- D.g.r. 30 marzo 2020, n. XI/3001 "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE"
- D.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675 "Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".
- Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 9 giugno 2017".
- D.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 "Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)", che prevede, tra gli altri, interventi per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione dei reflui zootecnici.

Misure applicate

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, con particolare riferimento al contributo apportabile dal settore agromeccanico, le misure applicate sono espressamente rivolte a:

1. Acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione";
2. Acquisto di apparecchiature per l'analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata";
3. "Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)".

Nello specifico, per ciascuno dei tre settori di intervento sopra individuati si prevedono le seguenti tipologie di macchine/attrezzature/interventi:

- 1. Acquisto di macchine semoventi e/o attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione:**

- Macchina semovente per l'applicazione di effluenti/digestato con incorporazione simultanea e immediata nel terreno. Dotazione di assolcatori/dischi/erpici abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata, pompa volumetrica per l'alimentazione, sistema GPS, sistema NIR, sistema ISOBUS e sistema di gestione mappe di prescrizione
- Carrobotte 1 asse o 2 assi con ruote disallineabili, pompa volumetrica/depressore e impianto di distribuzione con sistema ISOBUS; sollevatore posteriore
- Attrezzatura "gonfia/sgonfia" per regolazione della pressione ruote (macchina semovente, carrobotte, trattrice)
- Contenitore per effluenti/digestato (trainato o scarrabile) con funzione di accumulo/alimentatore a bordo campo ("balia") al servizio del cantiere di distribuzione
- Attrezzatura - strip tiller o preparatore combinato - per la distribuzione tramite incorporazione immediata nel terreno di effluenti/digestato e la contestuale lavorazione del terreno
- Ripper con ancore o denti assolcatori, abbinati a tubi adduttori con ripartitore di portata e rulli/dischi per il finissaggio dell'interramento
 - Attrezzatura con assolcatori/dischi (alternativamente o in forma congiunta), abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata
- Barra a calate rasoterra con sistema incisore e ripartitore di portata per l'alimentazione
- Sistema ombelicale, ripartitore di portata e pompa volumetrica/centrifuga per l'alimentazione

2. Acquisto di apparecchiature per l'analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata:

- ☐ sistema NIR
- ☐ sistema GPS
- ☐ sistema di gestione mappe di prescrizione

Tutti i suddetti sistemi dovranno risultare compatibili con il protocollo di comunicazione ISOBUS - norma ISO11783: *"trattori e macchine per l'agricoltura e la deforestazione: rete seriale per il controllo e la comunicazione"*.

I software dovranno consentire la gestione da remoto e il controllo delle distinte sezioni di lavoro, tramite il suddetto unico sistema di interfacciamento, secondo modalità operative coerenti con uno schema di azienda agromeccanica connessa, funzionale anche al rapporto con i committenti.

3. "Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)

- ☐ impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale
- ☐ impianti di riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa
- ☐ impianti evaporatori (atmosfera circoscritta e controllata) in abbinamento a trattamenti secondo le tipologie impiantistiche di cui ai due precedenti punti

Le azioni contribuiscono, nel loro complesso, al raggiungimento di obiettivi trasversali di carattere generale e di pubblico interesse, quali "sostenibilità ambientale", mitigazione e adattamento climatico", oltre a favorire l'introduzione di processi di "innovazione" e di "efficienza".

I settori e le tipologie di interventi/attrezzature sono stati individuati al fine di massimizzare gli effetti ottenibili sulla qualità dell'aria per unità di investimento, avuto riguardo delle principali criticità legate alle emissioni in atmosfera derivanti dal comparto agricolo-zootecnico e alla necessità di massimizzare le utilità marginali producibili.

2. Definizione caratteristiche del contributo

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

La misura di aiuto è soggetta alle disposizioni previste dal "Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»", così come modificato dal "Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti", con il quale il regolamento de minimis è stato prorogato al 31.12.2023 pertanto le concessioni ai beneficiari dovranno essere perfezionate entro tale data.

3. Autorità competente per l'attuazione dell'Azione

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione della presente "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche" è la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura "Sviluppo Agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale".

4. Zonizzazione

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale

5. Procedura per l'ammissione a finanziamento

Attività svolte da Regione Lombardia

La Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, Struttura "Sviluppo Agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale", anche per il tramite delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e/o gli Enti del Sistema Regionale Allargato, provvede a:

- emanare le disposizioni attuative dell'Azione;
- disporre i termini di apertura per la presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili a bilancio;
- verificare la coerenza e la completezza delle domande presentate;
- accertare la congruità delle risorse disponibili a bilancio rispetto ai fabbisogni derivanti dalle richieste ricevute;
- sospendere i termini di presentazione delle domande a seguito del constatato esaurimento delle risorse disponibili a bilancio;
- provvedere a verificare, quantificare e liquidare il contributo richiesto dall'impresa agricola secondo quanto previsto al paragrafo *"Definizione entità dell'aiuto"*.

La presentazione delle domande avviene con modalità "a sportello".

L'ammissibilità all'istruttoria avviene in ordine progressivo di ricevimento delle domande.

6. Presentazione delle richieste di aiuto

I soggetti che possono beneficiare dell'aiuto sono:

- le Micro e Piccole imprese titolari di partita IVA iscritte presso le Camere di Commercio al registro imprese, Sezione speciale piccolo imprenditore ed eventualmente annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale), costituite in forma di imprenditore individuale o di società di persone, capitali o cooperativa, aventi sede legale e operativa in Lombardia; ferme restando le condizioni sopra descritte, possono presentare domanda anche le imprese con sede legale presso altre regioni e sede operativa in Regione Lombardia a condizione che tale sede operativa sia iscritta alla CCIAA come unità locale.

Nella visura camerale, l'attività prevalente esercitata dall'impresa deve risultare - secondo classificazione Atecori e come da Fonte Agenzia delle Entrate - con Codice 01.61 "Attività di supporto alla produzione vegetale".

Per Micro e Piccole imprese si intendono le imprese così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, recepita con il DM del 18 aprile 2005.

Per poter presentare domanda, le imprese agromeccaniche, come sopra individuate, dovranno risultare iscritte all'albo delle imprese agromeccaniche di cui all'art 13 bis, comma 2, della legge regionale 5 Dicembre 2008, n. 31.

Dalla data di attivazione dell'aiuto, a seguito di apposito bando, le imprese aventi titolo possono presentare la richiesta di aiuto alla Direzione Generale Agricoltura, piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, tramite il portale Bandi on Line.

L'impresa, nella richiesta, deve indicare il riferimento all'intervento prescelto e deve presentare la sua proposta di quantificazione economica dell'investimento con la relativa giustificazione tecnica.

La formulazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al finanziamento è effettuata sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande positivamente istruite.

7. Definizione entità dell'aiuto

Il contributo dovrà rispettare quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

L'entità degli aiuti potrà raggiungere al massimo le percentuali di valore dell'investimento di seguito indicate per i relativi settori di intervento:

1. "Acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione";
30%
2. "Acquisto di apparecchiature per l'analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata";
30%
3. "Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)".
40%

4. Nel caso di realizzazione congiunta di almeno 3 tipologie di attrezzatura di cui alla tipologia di intervento 1. ovvero di almeno 3 tipologie di attrezzatura tra le tipologie di intervento 1. e 2., la percentuale di finanziamento delle 3 (o più) tipologie di attrezzature congiuntamente richieste è innalzata al 40%.

Le disposizioni attuative:

- preciseranno le combinazioni di tipologia di attrezzature utili ai fini di raggiungere la maggiorazione al 40%;
- prevederanno per le diverse tipologie i rispettivi limiti di spesa ammissibile.

L'aiuto è concesso nel limite di spesa ammesso, al netto dell'IVA.

Pertanto, l'IVA non costituisce un costo ammissibile.

8. Durata dell'Azione

L'“Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche” è valida per il periodo 2021-2023. Al fine di rispettare la scadenza del reg. (UE) n. 1407/2013, le concessioni ai beneficiari degli aiuti dovranno essere perfezionate entro il 31.12.2023, salvo proroghe e a seguito di conseguenti ulteriori determinazioni da assumersi a cura del dirigente competente.

9. Risorse economiche a sostegno dell'Azione

La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a € 5.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2022, € 3.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2023 ed € 1.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2024.

10. Limiti divieti e condizioni

Non sono ammissibili gli acquisiti di macchine e attrezzature di seconda mano/ricondizionate.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, dell'art. 3, Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare dell'applicazione dello stesso regolamento, ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo.

Le agevolazioni erogate a norma delle presenti disposizioni non potranno essere cumulate con altre agevolazioni in relazione agli stessi costi ammissibili, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuto.

Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

11. Disposizioni specifiche

Gli interventi che vengono realizzati devono essere conformi alle finalità dell'“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato con Delibera della Giunta Regionale 7 giugno 2017, n. 6675 e sottoscritto in data 9 giugno 2017 e devono risultare migliorativi per quanto riguarda la qualità dell'aria.

Nello specifico, i dati disponibili ai diversi livelli (regionale/nazionale/internazionale) indicano che il settore primario incide in una percentuale variabile tra il 7 e il 10% quale sorgente primaria del PM 10. Le emissioni di ammoniaca - quale sorgente primaria- risultano di derivazione agricola per il 95 - 98 % del totale.

Nel quadro complessivo delle misure già adottate e da adottarsi per pervenire a un miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, gli interventi ambientali a valere sul settore agricolo risultano oggi tra quelli aventi le maggiori utilità marginali producibili, essendo in grado di massimizzare in maniera significativa gli effetti ottenibili sulla qualità delle emissioni in atmosfera per unità di investimento.

Nel progressivo processo di miglioramento in corso, risulta importante l'ottenimento di ogni singolo punto percentuale derivabile da ciascuno dei diversi settori coinvolti.

Oltre agli effetti sul particolato, l'ammoniaca determina anche altri significativi impatti ambientali:

- è precursore del protossido di azoto;
- la sua deposizione causa l'acidificazione dei suoli e l'eutrofizzazione delle acque;
- altera la visibilità atmosferica.